
Modello Organizzativo

ai sensi del D.Leg. 231/2001

Parte Generale

Versione n. 10

Approvazione CDA del 3 aprile 2024

Fondazione D. Bernacchi Gerli Arioli onlus

Via Ferrari 11, 21026 Gavirate VA

P.IVA: 01485670127

postacertificata.bernacchi@lamiapec.it

Indice

| | |
|---|----|
| Modello Organizzativo..... | 1 |
| 1. Overview del Decreto e della normativa rilevante | 4 |
| 1.1 I Reati presupposto | 6 |
| 1.2 I Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione..... | 6 |
| 1.3 I Reati societari..... | 7 |
| 1.4 Delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater) | 10 |
| 1.5 Delitti e illeciti finanziari (art. 25-sexies) | 10 |
| 1.6 Reati transnazionali ex art. 10, legge n. 146/2006..... | 11 |
| 1.7 Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ex art. 25 septies | 11 |
| 1.8 Reati inerenti la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 25 octies | 11 |
| 1.9 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore ex art. 25 novies | 12 |
| 1.10 Delitti in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 25 decies | 13 |
| 1.11 Reati Ambientali ex art. 25 undecies | 13 |
| 1.12 Reati e delitti informatici e trattamento illecito di dati ex art 24 bis | 14 |
| 1.13 Delitti di criminalità organizzata..... | 15 |
| 1.14 Delitti contro l'industria e il commercio..... | 15 |
| 1.15 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili..... | 15 |
| 1.16 Reati contro la personalità individuale ex art 25 quater 1..... | 16 |
| 1.17 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine ex art. 25 duodecies | 16 |
| 1.18 Razzismo e Xenofobia ex art. 25 terdecies | 16 |
| 1.19 Reati tributari (art.25 - quinquiesdecies) | 17 |
| 1.20 Frode in competizioni sportive ex art. 25 quaterdecies | 17 |
| 1.21 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa ex art. 25 quaterdecies..... | 17 |
| 1.22 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ex art. 25 octies | 18 |
| 1.23 Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale Art. 25-septiesdecies e duodevices | 18 |
| 2. Linee guida | 18 |
| 3. L'ente | 19 |
| 4. Funzione e adozione del Modello..... | 20 |
| 4.1 Dichiarazione programmatica..... | 20 |
| 4.2 Modalità di modifica/integrazione del Modello..... | 20 |
| 4.3 Funzione del Modello..... | 20 |
| 5. Attività sensibili | 21 |
| 5.1 Risk assessment e gap analysis..... | 22 |
| 6. Principi generali di comportamento e codice etico | 23 |
| 7. Organismo di Vigilanza..... | 25 |
| 7.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza..... | 25 |
| 7.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza..... | 27 |
| 7.3 Reporting nei confronti degli organi societari..... | 28 |
| 8. Flussi informativi nei confronti degli organismi deputati al controllo | 29 |
| 8.1 Informazioni e segnalazioni D.Lgs. 231/2001 | 29 |
| 8.2 La disciplina del Whistleblowing..... | 31 |

| | |
|--|----|
| 9. Sistema Disciplinare | 32 |
| 9.1 Principi generali | 32 |
| 9.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati | 32 |
| 9.2.1 Sanzioni per i lavoratori subordinati cui si applica il CCNL Enti Locali | 33 |
| 9.2.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati cui si applica il CCNL UNEBA..... | 33 |
| 9.2.3 Competenza..... | 34 |
| 9.3 Misure nei confronti dei dirigenti..... | 34 |
| 9.4 Misure nei confronti degli Amministratori | 34 |
| 9.5 Misure nei confronti di Consulenti e Partner | 34 |
| 10. Formazione e comunicazione..... | 35 |
| 10.1 Comunicazione e formazione per i Dipendenti | 35 |
| 10.2 Informativa per i Collaboratori esterni e Partner | 35 |
| 10.3 Informativa ai fornitori | 35 |

1. Overview del Decreto e della normativa rilevante

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 ("D. Lgs. 231/2001"), che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione del 26 maggio 1997*, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D. Lgs. 231/2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni Reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. La nuova responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla Commissione del Reato. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria, per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Quando si parla di Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ("Reati"), ci si riferisce sia ai Reati originariamente previsti (Reati nei confronti della P.A.), sia alle ipotesi successivamente introdotte (falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, Reati societari, ambientali ecc.). Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato *modelli di organizzazione, gestione e controllo* (i "Modelli") idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un *organo di controllo* con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento. I suddetti Modelli dovranno rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli (procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

È opportuno specificare che, ove il Reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo del Modello.

Nel caso invece in cui il Reato sia stato commesso da persone che non appartengono agli organi amministrativi e sono quindi sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni

caso esclusa se l'ente, prima della commissione del Reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi.

1.1 I Reati presupposto

La disciplina del d. Lgs. n. 231/2001 risulta caratterizzata dai principi di legalità ed irretroattività. Per quanto riguarda il primo, ai sensi dell'art. 2, le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente e le relative sanzioni sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore. In relazione al secondo, di cui all'art. 3, nessun ente può essere ritenuto responsabile per un reato commesso prima della sua introduzione tra quelli considerati come presupposto della sua responsabilità. Inoltre, in caso di successione di leggi inerenti la medesima materia, si applica sempre la disciplina più favorevole. All'esito di numerosi interventi integrativi, ad oggi, l'elenco dei reati presupposto risulta composto come schematizzato nei paragrafi a seguire.

1.2 I Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione

Quanto alla tipologia di Reati cui si applica la disciplina in esame, il D. Lgs. 231/2001 si riferisce, innanzitutto, a quelli commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente i reati di cui all'art. 24 e 25:

- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio o esercizio della funzione (art. 318 c.p.), art. modificato dalla L. 190/2012 e dalla L. 69/2015;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), art. modificato dalla L. 69/2015;
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), art. modificato dalla L. 69/2015;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), art. aggiunto dalla L. 190/2012 e modificato dalla L. 69/2015;
- Corruzione di incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

-
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p.), art. modificato dalla L. 190/2012;
 - Concussione (art. 317 c.p.), art. modificato dalla L. 69/2015;
 - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).
 - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.).
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

Successivamente, l'art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409 ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-bis, in tema di "falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento":

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

1.3 I Reati societari

Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 28 marzo 2002 il decreto legislativo n. 61, introducendo, con un nuovo articolo del D. Lgs. 231/2001, il 25-ter, la punibilità dei c.d. Reati societari commessi nell'interesse delle società e l'applicazione di sanzioni pecuniarie in capo alle stesse in caso di mancata adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a

prevenirli. Di seguito indichiamo le fattispecie previste dal Decreto Legislativo n. 61/2002, che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente nel caso in cui, in seguito alla commissione di uno di detti Reati, l'ente abbia conseguito una qualsiasi utilità:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) art. modificato dalla L. 69/2015;
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) art. modificato dalla L. 69/2015;
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
- Istigazione alla corruzione tra privati, comma 25ter, art. aggiunto dal d. lgs. 15 marzo 2017, n. 38
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) art. aggiunto dalla L. 190/2012;
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 – bis c.c.) aggiunto dalla legge n. 262/2015;

In relazione ai su menzionati Reati societari si precisa che in caso di responsabilità dell'ente, allo stesso verranno applicate unicamente le sanzioni pecuniarie specificamente previste dal decreto, con esclusione quindi delle sanzioni interdittive previste per le altre ipotesi di Reato. Con la legge 69/2015 (entrata in vigore il 14 giugno 2015) sono state introdotte disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. La legge, in sintesi, aumenta le pene previste dal codice penale per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, introduce una nuova circostanza attenuante per la collaborazione processuale che consente una diminuzione dalla pena per colui che,

responsabile di specifici delitti contro la PA, si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Per quanto riguarda le modifiche al codice penale e di procedura penale, si riporta la sintesi degli aspetti più significativi:

- la nuova norma aumenta la pena prevista per il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p., già punito con la reclusione da 4 a 10 anni), aumentandola da 6 a 12 anni;
- la pena della reclusione per l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 c.p. - che oggi prevede da 4 a 8 anni) sarà punibile con la reclusione da 6 a 10 anni;
- la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, ora da 1 a 5 anni) potrà essere punita con una pena da 1 a 6 anni;
- il peculato (art. 314 c.p., ora punito con la reclusione da 4 a 10 anni) sarà punibile con la reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi.

Da segnalare che il legislatore, per quanto riguarda la concussione (art. 317 c.p.) ha deciso di ricomprendere anche l'incaricato di un pubblico servizio, così come già previsto nella versione precedente alla c.d. Legge Severino (n. 190/2012). La nuova legge prevede una nuova circostanza attenuante per la collaborazione processuale (art. 323 bis c.p.), in riferimento ai responsabili di delitti contro la PA (articolo 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322 bis del codice penale) che si adoperino efficacemente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e forniscano concreta collaborazione. Nei casi specificatamente previsti, potranno contare su una riduzione da 1/3 a 2/3 della pena. Quando al falso in bilancio, diventa punibile come delitto.

Le false comunicazioni sociali, nella nuova versione dell'art. 2621 c.c., saranno soggette alla pena della reclusione da 1 a 5 anni mentre le false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) saranno punibili con la pena da 3 a 8 anni. La nuova legge prevede anche pene ridotte (da 6 mesi a tre anni) se i fatti che attengono al falso in bilancio sono di lieve entità (art. 2621 bis c.c.), tenendo conto della natura e delle dimensioni della società. Previste anche disposizioni in relazione alle cause di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).

1.4 Delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater)

I Reati di azione e di fiancheggiamento materiale non sembrano ipotizzabili nel caso specifico, in particolare si fa qui riferimento al Reato di associazione sovversiva (art. 270 c.p.), associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.). Non sono configurabili aree di rischio ascrivibili ai Reati di assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.), arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.), addestramento ad attività e condotte con finalità di terrorismo (artt. 270 quinquies 1), sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2), condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.), atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter), sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.), istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo art. 302 c.p., cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.), cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), banda armata nelle fattispecie di formazione e partecipazione (art. 305 bis c.p.), assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.), impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. 342/1976 art. 1), danneggiamento delle installazioni a terra (L. 342/1976 art. 2), sanzioni (L. 422/1989 art. 3), pentimento operoso (D.Lgs. 625/1979 art. 5), convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

1.5 Delitti e illeciti finanziari (art. 25-sexies)

Trattando dei delitti e degli illeciti finanziari introdotti nel regolamento mercati come allegato V, nel quadro della revisione della normativa finanziaria conseguente all'emanazione della legge comunitaria 2004, si fa riferimento ai Reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187-bis TUIF) e di manipolazione del mercato (art. 185 e 187-ter TUIF). Anche questa classe di Reati non sembra ipotizzabile nel caso specifico. Si descrivono brevemente di seguito le fattispecie di Reato contemplate nel quadro della revisione della normativa finanziaria conseguente all'emanazione della legge comunitaria 2004 (TUIF).

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187-bis TUIF)

Il dolo consiste nella coscienza e volontà di utilizzare informazioni privilegiate compiendo operazioni su strumenti finanziari o nel raccomandare ad altri il compimento di tali operazioni, comunicando tali informazioni al di fuori dei propri ordinari compiti professionali.

Manipolazione del mercato (art. 185 e 187-ter TUIF)

Il Reato consiste nella diffusione di notizie false e nella effettuazione di operazioni simulate od altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

1.6 Reati transnazionali ex art. 10, legge n. 146/2006

In riferimento ai Reati di "Associazione per delinquere" (art. 416 c. p.), "Associazione di tipo mafioso" (art. 416 bis c. p.), "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri" (art. 291 quater, DPR 43/1973), "Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope" (art 74, DPR 309/1990), "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 d.lgs 25 luglio 1998, n.286)", "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)", "Favoreggiamento personale (Art.378 c.p.)", "Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)", "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)", è difficilmente ipotizzabile un'ipotesi di Reato nel caso specifico.

1.7 Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ex art. 25 septies

Si fa riferimento al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale e all'articolo 590 del c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con le eventuali circostanze aggravanti previste dall'art. 583 del c.p.

1.8 Reati inerenti la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 25 octies

Si fa riferimento ai Reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) ed impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter-i c.p.).

1.9 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore ex art. 25 novies

Si fa riferimento alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies, 174, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

-
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 legge 633/1941 comma 1 lett. a bis);
 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 legge 633/1941 comma 3);
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis legge 633/1941 comma 1);
 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati: distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171 bis legge 633/1941 comma 2);
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter legge 633/1941);
 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies legge 633/1941);
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione

di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies legge 633/1941).

1.10 Delitti in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ex art. 25 decies

Si fa riferimento alla commissione dei delitti previsti dall'art. 377 bis del c.p., relativo all'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

1.11 Reati Ambientali ex art. 25 undecies

Si fa riferimento alla commissione dei Reati per la violazione degli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale; per la violazione degli articoli 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260-bis e 279 previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; per la violazione degli articoli 1 e 3-bis previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150; per la violazione dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1993, n. 549; per la violazione degli articoli 8 e 9, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202.

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.):
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.):
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.):
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.):
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.):
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.):
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992 art. 2, art. 3 bis, art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. 152/2006 art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/2006 art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. 152/2006 art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/2006 art. 259);

-
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/2006 art. 258);
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/2006 art. 260);
 - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione del trasporto di rifiuti (D. Lgs. 152/2006 art. 260 bis);
 - Sanzioni (D. Lgs. 152/2006 art. 279);
 - Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. 202/2007 art. 8);
 - Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. 202/2007 art. 9);
 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive Inquinamento doloso provocato da navi (L. 549/1993 art. 3);
 - Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011);
 - Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011)

1.12 Reati e delitti informatici e trattamento illecito di dati ex art 24 bis

I reati presupposto sono riferiti ai reati di falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.), installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.), frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Si richiama inoltre la normativa relativa al trattamento dati (Regolamento UE 679/2016), attualmente vigente.

1.13 Delitti di criminalità organizzata

Le fattispecie si riferiscono ai Reati di "Associazione per delinquere" (art. 416 c. p.), "Associazione di tipo mafioso" (art. 416 bis c. p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri" (art. 291 quater, DPR 43/1973), "Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope" (art 74, DPR 309/1990), tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91), illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messo in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 co. 2 lett. 4, num. 5 c.p.p.).

1.14 Delitti contro l'industria e il commercio

Si fa riferimento ai Reati di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 quater c.p.).

1.15 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Si fa riferimento alla commissione dei reati previsti dall'art. 538 bis del c.p, relativo alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

1.16 Reati contro la personalità individuale ex art 25 quater 1

Si fa riferimento ai Reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.), pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.), pornografica virtuale (art. 600 quater 1 c.p., aggiunto all'art. 10 L. 38/2006), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.), adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

1.17 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine ex art. 25 duodecies

L'articolo si riferisce e si applica:

- all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare (art. 22 co. 12 bis, D.Lgs. 286/98), introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater aggiunti dal d. lgs. 17 ottobre 2017, n. 161.
- alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, testo unico di cui al decreto legislativo 286/1998 e succ. modifiche;
- Nei casi di condanna per i delitti di cui ai sopra citati commi.

1.18 Razzismo e Xenofobia ex art. 25 terdecies

Le fattispecie, introdotte dall'art. 5, comma 2 della c.d. Legge Europea 20/11/2017 n. 167, sono da considerare teoricamente realizzabili sia nell'ambito della gestione delle risorse umane e dei rapporti tra colleghi che nell'ambito di ogni attività a contatto con l'utenza. Il reato si realizza tramite la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, tramite atti di discriminazione o di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o l'istigazione a tali atti e l'organizzazione di gruppi o associazioni che abbiano lo scopo di realizzare atti di discriminazione o violenza per i citati motivi. La norma inoltre sottolinea un inasprimento di pena nel caso in cui gli atti siano fondati sulla negazione, minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

1.19 Reati tributari (art.25 - quinquiesdecies)

Di recente introduzione, la fattispecie è riconducibile alla falsa fatturazione, o meglio alla dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti. I reati tributari devono essere considerati in ogni tipologia di impresa in quanto sono pervasivi nell'ambito dell'attività sul mercato e del rapporto con clienti e fornitori. Ogni soggetto dovrà rendere più severo il controllo sul ciclo attivo e passivo, in particolare in tutti i casi in cui siano molteplici i centri di acquisto o si debba gestire o monitorare il passaggio di beni e servizi con relativa documentazione e aspetto economico-finanziario per diverse ragioni sociali. Gli ambiti più insidiosi sono i rapporti con l'estero e la gestione con fornitori che emettono fatture a più ragioni sociali di uno stesso gruppo. La prevenzione si basa su un

sistema amministrativo e contabile adeguato alla situazione e che consenta di monitorare le operazioni. Si segnala peraltro che il decreto legislativo 14/2019, Codice della crisi d'impresa, già prescrive l'adozione di un adeguato assetto amministrativo-contabile volto a rilevare tempestivamente eventuali crisi di impresa ad un numero di soggetti addirittura maggiore rispetto a coloro che hanno introdotto i Modelli 231.

1.20 Frode in competizioni sportive ex art. 25 quaterdecies

La fattispecie, introdotta dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019, n.39, si riferisce alle azioni di offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo. Non si ritiene la fattispecie realizzabile all'interno della struttura, se ne valuterà la rilevanza ove la società intenda agire in qualità di sponsor in ambito sportivo.

1.21 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa ex art. 25 quaterdecies

Ai sensi della fattispecie, introdotta dall'art. 5 della Legge 3 Maggio 2019 n.39, viene punito chi esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) ed in generale chi abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità, venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione, organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Al momento si può escludere l'insieme di queste fattispecie.

1.22 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ex art. 25 octies

Di recente introduzione, l'ipotesi comprende l'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati inerenti, la frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Nell'ambito specifico si considera soltanto la possibilità di ricezione di pagamenti tramite mezzi elettronici, carte di credito o di debito, contraffatte, sottratte o clonate. L'ipotesi è residuale sia considerato l'utilizzo di pin personali e la possibilità di verifica dell'identità del possessore sia la tipologia di attività svolta che non implica pagamenti immediati.

1.23 Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale Art. 25-septiesdecies e duodevicies

Di recente introduzione, l'ipotesi comprende diversi delitti contro il patrimonio culturale, il riciclaggio di beni e la devastazione di beni culturali e paesaggistici. Considerata la tipologia di attività svolta, queste ipotesi non sono oggetto di analisi.

2. Linee guida

In data 7 marzo 2002, poi aggiornate al 31 marzo 2008, Confindustria ha approvato il testo definitivo delle proprie "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

-
- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
 - documentazione dei controlli;
 - previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
 - individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.

È opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta dell'ente, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

È opportuno evidenziare che nel settore dell'assistenza alla persona i principi generali di queste linee guida sono stati ribaditi dalle linee guida dell'AIOP – Associazione italiana ospedalità privata e dalle linee guida dell'Arīs – Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari e dalle linee guida di UNEBA – Unione Nazionale Istituzione e Iniziative di Assistenza Sociale.

3. L'ente

La Fondazione Domenico Bernacchi Gerli Arioli Onlus si identifica, in base alla normativa, come RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), che costituisce una soluzione di cura e assistenza dell'anziano non autosufficiente, quando le condizioni di salute o la rete dei servizi presenti sul territorio non permettono la sua permanenza presso l'abitazione di residenza. I collaboratori sono organizzati secondo una suddivisione di compiti e responsabilità che assicurano la completezza e l'eccellenza dei servizi erogati. La carta dei servizi è resa pubblica attraverso il sito web istituzionale.

4. Funzione e adozione del Modello

4.1 Dichiarazione programmatica

L'Ente è consapevole dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di Reati da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e partner. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e

non obbligatoria, l'ente, in conformità con le sue politiche aziendali, nonché in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa regionale in materia di accreditamento delle unità di offerta socio sanitarie, ha originariamente adottato il Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2012 e ha istituito l'Organo di Vigilanza ("Organismo di Vigilanza" o anche "OdV") con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento. L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema non solo consente all'ente di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma riduce il rischio di commissione dei Reati contemplati nel D. Lgs. 231/2001. A tal fine, l'Ente ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura del presente Modello, delle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 e delle linee guida finora elaborate dalle associazioni di categoria.

4.2 Modalità di modifica/integrazione del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D. Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, a cui è peraltro riconosciuta la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale. Le modifiche sinora apportate hanno evidenziato aggiornamenti normativi o dell'organigramma interno.

4.3 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo preventivo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di Reato e la loro conseguente proceduralizzazione. L'adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito, illecito la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'ente anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire all'ente di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato. Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

-
1. la mappa delle attività sensibili dell'ente, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, che costituisce parte integrante del complessivo sistema di compliance 231;
 2. l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto;
 3. la verifica e l'archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001 e la sua rintracciabilità in ogni momento;
 4. il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
 5. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 6. la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 7. l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*, anche a campione)
 8. l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

5. Attività sensibili

Per le motivazioni esposte, l'Ente ha ritenuto opportuno procedere all'attuazione del Modello di Organizzazione e gestione previsto dal D. Lgs. 231/01. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che tale strumento, indipendentemente dal costituire un motivo di esenzione della responsabilità stabilito dalla Legge, possa migliorare la sensibilità di coloro che operano per conto dell'ente sull'importanza di conformarsi non solo a quanto imposto dalla vigente normativa, ma anche ai principi deontologici a cui si ispira l'ente, allo scopo di svolgere la propria quotidiana attività ai massimi livelli di correttezza e trasparenza.

5.1 Risk assessment e gap analysis

Il Modello prende spunto da e si fonda su un'analisi dei processi e sottoprocessi in cui si articola l'attività dell'ente al fine di identificare le aree potenzialmente a rischio rispetto alla commissione dei Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ed individuare, per tale via, quali tra tali Reati possano ritenersi strettamente connessi alle Attività sensibili ("Reati peculiari").

Rispetto alle funzionalità proprie del Modello, l'attività di analisi dei processi aziendali dovrà essere aggiornata almeno annualmente e comunque in occasione di ogni intervento

normativo a modifica delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/01 che possa aver impatto sulla definizione delle aree di rischio e in occasione di modifica dei processi aziendali.

Rimane facoltà dell'Organismo di Vigilanza richiedere in ogni momento lo svolgimento di specifiche analisi delle attività e dei processi aziendali. Per ciascuna fattispecie di Reato peculiare sono state individuate le attività aziendali nell'ambito delle quali potrebbe essere commesso il Reato stesso (Attività sensibili).

Alla luce di questa analisi, le attività ritenute più sensibili sono quelle in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione (di seguito "PA") da ricondurre in particolare allo svolgimento delle attività di carattere sanitario, socio-assistenziale e socio-sanitario erogate dall'ente che implicano l'uso di risorse pubbliche ed un rapporto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessionari od abilitativi.

Secondariamente sono da evidenziare le attività sensibili afferenti l'area della gestione della Sicurezza del Lavoro con particolare riferimento allo svolgimento di attività a contatto con sostanze chimiche e biologiche a rischio, esposizione ad agenti fisici, movimentazione manuale dei pazienti e le attività sensibili afferenti l'area del diretto contatto con l'utenza, in riferimento al rispetto della dignità e dell'integrità fisica delle persone.

Presentano potenziali ambiti di rischio, anche se in misura nettamente subordinata, i processi aziendali che chiamano in causa i reati societari (redazione e approvazione del bilancio di esercizio), i reati informatici (collegamento alla rete aziendale ed accesso a sistemi ed applicativi dell'area contabile e amministrativa), i reati ambientali (smaltimento dei rifiuti speciali) e alcune altre residuali fattispecie di reato (impiego di personale extracomunitario irregolare).

L'attività di analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività sensibili in cui possa essere riscontrato il rischio di commissione dei Reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001. Per ciascuna attività sensibile sono state identificate, oltre al "referente" attuale del singolo processo aziendale, le modalità operative e gestionali esistenti nonché gli elementi di controllo già presenti. Al fine di rilevare la capacità di rispondere ai requisiti imposti dal D. Lgs. 231/2001 è stata effettuata l'analisi comparativa ("gap analysis") tra il Modello Organizzativo e di controllo esistente e i principi del modello di riferimento definito ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Propedeutica all'attività di gap analysis è stata l'elaborazione di Standard di Controllo (descritti nella Parte Speciale del presente documento) coerenti con i

principi del modello organizzativo "a tendere", conforme alle previsioni del D. Lgs. 231/2001. A loro volta, gli Standard di Controllo sono elaborati sulla base delle categorie di attività sensibili individuate dalla metodologia di Progetto. Per quanto riguarda le aree non espressamente previste e disciplinate nella parte Speciale del Modello (a cui si rimanda), non sono state rilevate attività sensibili e dunque non si è proceduto ad un'analisi particolareggiata e dettagliata dei rischi e dei relativi standard di controllo.

6. Principi generali di comportamento e codice etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte dell'ente allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che l'ente riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti e Collaboratori, anche volontari;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di Reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'ente, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

I comportamenti dei dipendenti, collaboratori, volontari ed amministratori ("Dipendenti e Collaboratori"), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società ("Consulenti") e delle altre controparti contrattuali dell'Ente ("Partner") devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei Reati previsti nel D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni. In particolare, le Regole di Condotta prevedono che:

- i Dipendenti, i Collaboratori, i Volontari, i Consulenti e i Partner non devono (i) porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di Reato previste dal D. Lgs. 231/2001, (ii) porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di Reato, possano potenzialmente diventarlo;
- i Dipendenti, i Collaboratori, i Volontari, i Consulenti e i Partner devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.;
- è fatto divieto di elargizioni in denaro a pubblici funzionari;

-
- è obbligatorio il rispetto della prassi aziendale e del relativo budget per la distribuzione di omaggi e regali. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati dal responsabile di funzione. L'Organismo di Vigilanza monitorerà, nell'ambito dei suoi poteri, controlli e verifiche sulla distribuzione di omaggi e regali. I Dipendenti e Collaboratori dell'ente che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite, sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza che ne valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare al mittente la politica dell'ente in materia;
 - i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano l'ente nei confronti della Pubblica Amministrazione devono ricevere un esplicito mandato da parte dell'ente, sia che esso si identifichi con il sistema di deleghe e procure attualmente in essere, sia che esso avvenga nell'ambito di sub-deleghe nell'ambito dei poteri conferiti e dell'organizzazione delle mansioni lavorative di chi rappresenta l'ente stesso;
 - coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti e Collaboratori che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
 - i compensi dei Consulenti e dei Partner devono essere determinati solo per iscritto;
 - devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui terzi;
 - devono essere rispettate e, qualora non ancora adottate, devono essere istituite, da parte degli amministratori, apposite procedure per consentire l'esercizio del controllo e il rapido accesso alle informazioni attribuite da legge o regolamento.

7. Organismo di Vigilanza

7.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001 l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento (nel presente Modello definito "Organismo di Vigilanza") deve essere un organismo o soggetto interno o esterno all'Ente (art. 6. 1, b del D.Lgs. 231/2001) e diverso dal Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza attualmente incaricato è contattabile tramite l'indirizzo di posta elettronica odv1@fondazionebernacchi.it o per iscritto presso la sede della Fondazione (Organismo di Vigilanza, c/o fondazione Domenico Bernacchi Gerli Arioli ONLUS, via G. Ferrari 11, 21026 Gavirate VA) con piena garanzia di riservatezza e di anonimato per le segnalazioni ricevute. Per garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente ai vertici dell'ente. In relazione ai compiti che è chiamato a svolgere, l'Organo di Vigilanza è stato definito in modo da rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Autonomia e indipendenza: questa qualità è stata assicurata collocando l'OdV come unità di staff in elevata posizione gerarchica e non attribuendogli compiti operativi in modo da non minare l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello;
- Professionalità: questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche di cui l'OdV è dotato per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata;
- Continuità di azione: per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un Modello così articolato e complesso quale è quello delineato, si è ritenuto opportuno dedicare una struttura esclusivamente all'attività di vigilanza sul Modello priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari;
- Poteri di modifica e di iniziativa: l'OdV ha il potere/dovere, nell'assolvimento dei compiti attribuitigli, di esercitare le iniziative necessarie per adeguare il Modello alle esigenze connesse al verificarsi di deviazioni o violazioni rispetto alle norme previste nel Modello stesso o alle esigenze concrete dell'organizzazione.

Applicando i suddetti principi alla realtà aziendale dell'Ente, in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV, il relativo incarico è stato affidato per il 2019 ad un soggetto esterno (monocratico), e riconfermato con delibera dell'Organo di Amministrazione

del 09 dicembre 2019. La decisione in merito alla nomina e all'eventuale revoca dell'OdV è rimessa alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, che dovrà altresì deliberare in merito al compenso agli stessi attribuito. L'Organismo dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.

Le competenze dell'Organo di Vigilanza si suddividono tra competenze legali ed amministrative - organizzative e possono essere così riassunte:

- Approfondita conoscenza delle metodologie utilizzate nell'interpretazione delle norme di legge con specifica preparazione nell'analisi delle fattispecie Reato e nella individuazione delle possibili condotte sanzionabili. Tale preparazione presuppone una dimestichezza con la ricerca e l'analisi della giurisprudenza in materia. La risorsa in commento deve essere in sintesi capace di esaminare ed interpretare il dettato normativo individuando le fattispecie Reato, nonché l'applicabilità di tali fattispecie nell'ambito della operatività aziendale.
- Conoscenza dell'operatività aziendale maturata in posizione di responsabilità d'impresa.
- Capacità di tradurre in norme di comportamento i processi delineati nel Modello Organizzativo dedicato alla prevenzione dei rischi.
- Specifica preparazione sul tema dell'analisi delle procedure e dei processi organizzativi aziendali, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di "compliance" e dei controlli alla stessa correlati, con esperienza nella predisposizione di procedure e manuali di controllo.

7.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve operare secondo i principi di autonomia e indipendenza. A garanzia del principio di terzietà, è collocato in posizione funzionale nell'Organigramma della Fondazione, quale Organismo esterno, posto in subordine al CdA e risponde del suo operato direttamente allo stesso CdA che l'ha nominato. L'Organismo ha il compito di:

- a) vigilare sulla corretta applicazione del Modello e del Codice Etico, con facoltà di chiedere al Presidente, ai Consiglieri, ai responsabili, coordinatori o ai dipendenti, informazioni e/o l'esibizione di documentazione utili agli accertamenti e ai controlli che gli competono;
- b) promuovere presidi volti ad evitare la commissione di atti illeciti di cui al D. Lgs. 231/01;

-
- c) dirimere tutti i conflitti circa l'interpretazione e l'applicazione del Modello e del Codice Etico;
 - d) fornire le indicazioni necessarie per implementare il rispetto del Modello e del Codice Etico nel sistema di gestione;
 - e) esaminare le segnalazioni di eventuali violazioni del Modello e del Codice Etico provenienti da dipendenti, collaboratori o terzi;
 - f) segnalare tempestivamente all'organo di vertice dell'Ente ovvero al CdA per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Fondazione o soggettive;
 - g) proporre aggiornamenti del Modello e del Codice Etico affinché si mantengano adeguati sotto il profilo della funzionalità;
 - h) promuovere attività di sensibilizzazione e informazione sui contenuti del Modello e del Codice Etico.

Ogni qualvolta lo ritenga opportuno, l'Organismo può disporre l'audizione dei Destinatari del Modello e del Codice Etico al fine di avere chiarimenti o approfondimenti in merito a determinate questioni o segnalazioni di violazioni inoltrate all'Organismo medesimo. L'Organismo predispone una relazione annuale da sottoporre al CdA, avente ad oggetto i risultati della propria attività nonché le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti "societari" ed eventi interni alla Fondazione, sia in termini di efficacia del Modello. L'Organismo è tenuto a conservare le segnalazioni e i verbali in sicurezza. Le verifiche sul Modello saranno svolte nel rispetto del piano di audit deliberato in piena autonomia dall'OdV. Gli esiti delle verifiche condotte saranno verbalizzati e resi noti ai competenti organi statutari.

All'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:

- i) attuare le procedure di controllo previste dal Modello. A questo fine l'Organismo di Vigilanza ha il potere di richiedere l'emanazione di apposite procedure secondo le disposizioni attualmente in vigore;
- j) condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività sensibili;
- k) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle Attività sensibili i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di reporting agli organi societari;

-
- l) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
 - m) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
 - n) coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato i) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'ente al rischio conseguente alla commissione di uno dei Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001; ii) sui rapporti con Consulenti e Partner;
 - o) verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
 - p) riferire periodicamente agli organi sociali in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;
 - q) controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione a supporto dell'attività ex D. Lgs. 231/2001;

7.3 Reporting nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza ha una linea di reporting su base continuativa direttamente con la Direzione. Inoltre annualmente l'Organismo di Vigilanza preparerà un rapporto scritto sulla sua attività. Il reporting avrà ad oggetto:

- 1) l'attività svolta dall'ufficio dell'Organismo di Vigilanza;
- 2) le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni all'ente, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti. La Direzione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.

8. Flussi informativi nei confronti degli organismi deputati al controllo

8.1 Informazioni e segnalazioni D.Lgs. 231/2001

L'afflusso di informazioni e segnalazioni relative ad atti, fatti o eventi rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, incluse quelle di natura ufficiosa quali quelle provenienti da Dipendenti, Consulenti, Partner, deve essere centralizzato verso l'Organismo di Vigilanza. L'Organismo

di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni potranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'obbligo di informazione grava in genere su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei Reati o a "pratiche" non in linea con le Regole di Condotta adottate.

Nello specifico, l'attività di report verso l'OdV può essere distinta in due tipologie:

- i) flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi;
- ii) flussi informativi periodici.

Con riferimento alla prima tipologia, si tratta di informazioni che devono essere obbligatoriamente e tempestivamente fornite all'OdV al verificarsi di eventi particolari quali:

- eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità della società ai sensi del D. Lgs. 231/01 (ad esempio infortuni sul lavoro, variazioni significative dell'organico, richiesta e/o utilizzo di finanziamenti pubblici, operazioni comportanti modifiche dell'assetto societario/organizzativo, verbali di visite ispettive condotte dalle autorità competenti ecc.);
- violazioni del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico e/o delle procedure previste nell'ambito del Modello stesso, inclusi i procedimenti disciplinari avviati o archiviati in relazione alle suddette violazioni, specificando il tipo di sanzione applicata o i motivi dell'archiviazione;
- eventuali cambiamenti o modifiche dell'assetto organizzativo della Fondazione, compreso il sistema delle deleghe e dei poteri;
- ogni operazione di rilievo da svolgersi all'interno dei processi identificati come sensibili;
- provvedimenti e/o avvio di procedimenti da parte di organi di polizia giudiziaria o da parte di qualsiasi altra autorità per illeciti che coinvolgano, a qualsiasi titolo, l'Azienda ed ai quali è applicabile il D.Lgs. 231/01.

Inoltre devono essere obbligatoriamente comunicate e tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di risorse e finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi dei progetti finanziati con fondi pubblici per i quali l'ente è risultato affidatario a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- notizie e documentazione relative a progetti finanziati con fondi pubblici affidati da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti e collaboratori nei confronti dei quali la Magistratura procede per i Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- il sistema di deleghe dell'ente.
- i verbali di ispezione di enti pubblici (ATS, NAS ecc.)
- elenco degli infortuni;
- elenco omaggi in entrata e in uscita.

L'Organismo di Vigilanza proporrà, se ritenuto utile, eventuali modifiche della lista sopra indicata.

Per quanto riguarda i flussi informativi periodici, è fatto obbligo a tutti i soggetti coinvolti con funzioni di responsabilità e controllo nei processi "sensibili" di comunicare all'OdV le risultanze periodiche dell'attività di controllo concernente il livello di attuazione del Modello, il rispetto dei principi di controllo e comportamento, le eventuali criticità nei processi gestiti, gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni dettate dal Modello o più in generale dall'impianto normativo, le variazioni intervenute nei processi e nelle procedure. La violazione degli obblighi di informazione verso l'OdV è ritenuta illecito disciplinare o grave inadempimento degli obblighi contrattuali e quindi adeguatamente sanzionata.

8.2 La disciplina del Whistleblowing

A seguito di previsioni di convenzioni internazionali e raccomandazioni del Consiglio d'Europa, è stato adottato il D.Lgs. 165/2001, il cui art. 54-bis "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", ha introdotto, nel nostro ordinamento, una disciplina per favorire l'emersione di illeciti, nota nei paesi anglosassoni con il termine di whistleblowing. Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", che ha introdotto una disciplina specifica sul whistleblowing nel settore privato inserendo nell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 tre nuovi commi dedicati alla presentazione ed alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela del whistleblower. Con la direttiva n. 2019/1937 è stato introdotto, per tutti gli Stati membri, un vero e proprio diritto alla segnalazione con tutela per il whistleblower senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato. Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. La protezione risulta accentuata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione.

La Fondazione ha adempiuto alle disposizioni normative realizzando canali interni per le segnalazioni, in formato cartaceo e in digitale, con caratteristiche idonee al mantenimento della riservatezza del segnalante e alla protezione dei soggetti individuati dalla normativa. Il canale informatico, predisposto tramite piattaforma raggiungibile dal sito web della Fondazione, è realizzato tramite i servizi di un fornitore specializzato che garantisce la conformità al D.Lgs. 24/2023. La Fondazione ha inoltre consegnato al personale una specifica procedura accompagnata da informative complete.

Ai sensi della normativa è possibile per tutti coloro che hanno rapporti di lavoro o collaborazione con la struttura, inviare segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o violazioni del Modello 231 di cui vengano a conoscenza. Viene mantenuta la riservatezza dell'identità del segnalante durante tutta la gestione della segnalazione, ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo). Nei confronti del segnalante e di soggetti

facilitatori o che hanno con il segnalante determinati tipi di rapporti, non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria. La normativa consente anche segnalazioni anonime, inviabili tramite servizio postale o piattaforma informatica.

9. Sistema Disciplinare

9.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla costruzione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne. L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta aziendali prescinde dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dall'ente in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

9.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati

I comportamenti tenuti dai lavoratori subordinati in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori subordinati esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili. In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui ai Contratti Collettivi applicati dall'ente. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

9.2.1 Sanzioni per i lavoratori subordinati cui si applica il CCNL Enti Locali

Per quanto attiene al CCNL Enti Locali, ai sensi dell'art. 58, le violazioni da parte dei lavoratori degli obblighi disciplinati danno luogo, secondo alla gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto (censura);
- c) multa di importo fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
- d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
- e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;

f) licenziamento con preavviso.

g) licenziamento senza preavviso.

L'Ente, salvo il caso di rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza previa contestazione scritta dell'addebito e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore o di eventuale rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

9.2.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati cui si applica il CCNL UNEBA

Per quanto attiene al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché dalle altre istituzioni di assistenza e beneficenza (UNEBA), i provvedimenti disciplinari si possono così dettagliare:

a) biasimo inflitto verbalmente

b) biasimo inflitto per iscritto;

c) multa sino a 3 ore di normale retribuzione;

d) sospensione sino 3 giorni dal lavoro e dalla retribuzione;

f) licenziamento disciplinare senza preavviso.

Normalmente il biasimo verbale e quello scritto saranno inflitti nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva per mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Per le cause che portano ai precitati provvedimenti, e le relative modalità si fa riferimento all'art. 71 del CCNL UNEBA.

9.2.3 Competenza

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, le stesse sono attribuite secondo competenza funzionale e fanno capo al Presidente o suo delegato. Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dal CdA con il supporto, se necessario, dell'OdV. Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa le disposizioni e l'eventuale l'introduzione di nuove indicazioni, diramando una circolare interna che spieghi le ragioni e riassume il contenuto. Il sistema sanzionatorio farà riferimento ai singoli contratti di categoria e sarà quindi coerentemente applicato anche a lavoratori eventualmente assunti con diverso contratto di lavoro.

9.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di Attività sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

9.4 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà l'organo di indirizzo per gli opportuni provvedimenti.

9.5 Misure nei confronti di Consulenti e Partner

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello o commissione dei Reati di cui al D. Lgs. 231/2001 sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'ente, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

10. Formazione e comunicazione

10.1 Comunicazione e formazione per i Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo dell'ente garantire al personale una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree di attività a rischio. Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite. Ai dipendenti all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, è richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello. I membri del Consiglio di Amministrazione, ove presente, all'atto dell'accettazione della loro nomina, devono dichiarare e/o sottoscrivere analogha dichiarazione di impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice Etico e dei principi di riferimento per la costruzione del Modello di cui al presente documento.

10.2 Informativa per i Collaboratori esterni e Partner

Saranno forniti a soggetti esterni (consulenti e partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dall'ente sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate a riguardo.

10.3 Informativa ai fornitori

L'ente comunica l'adozione del Modello e del Codice Etico ai propri fornitori mediante la consegna di un'apposita informativa. Laddove ritenuto utile o necessario alla Fondazione, può essere richiesto che i fornitori autocertifichino di non essere stati condannati e/o di non avere processi pendenti in relazione ai Reati oggetto del D. Lgs 231/2001.